

**Commissione CeNSU - INU - SIU sulla “Riforma della Disciplina Urbanistica”  
Schedatura dei sistemi di governo del territorio delle regioni italiane**

Elaborazione della scheda a cura di:  
*Piero Pedrocco*

1. Nome Regione: VENETO

2. Legge urbanistica vigente:

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (BUR n. 45/2004), Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.

[https://www.consiglioveneto.it/dettaglio-legge?p\\_p\\_id=leggi\\_INSTANCE\\_eNtbnP29hHgR&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view](https://www.consiglioveneto.it/dettaglio-legge?p_p_id=leggi_INSTANCE_eNtbnP29hHgR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view)

3. Dati di base del territorio regionale.

<b>Superficie</b> (kmq)	<i>complessiva</i>	18.345,35 kmq
	<i>urbanizzata</i>	2.580,00 kmq
<b>Popolazione</b> (ab)	1991	4.380.797
	2001	4.528.467
	2011	4.857.210
	2020	4.907.704
<b>Suolo consumato</b> (ha)	2006 -> 2012 Corine (dati Arpa Veneto)	258.000- 224.000=34.000 ha

Fonte: Dati Istat – Dati ISPRA

**Suddivisione amministrativa**

4. Dati relativi alla suddivisione amministrativa della Regione (al 2020).

	<b>Province o altre unità subregionali</b>	<b>Città Metropolitane</b>	<b>Comuni</b>
Numero complessivo	7 (6 + 1 CM)	1	563
Superficie		2472,91 kmq	
Popolazione		851663	
Eventuali suddivisioni in zone omogenee		-	
Eventuali suddivisioni sub comunali (municipi, circoscrizioni, ecc.)			-
Numero Comuni compresi		44	
	Numero Comuni con popolazione < 5.000 abitanti		286
	Numero Comuni con popolazione 5.001< abitanti < 50.000		271
	Numero Comuni con popolazione 50.001< abitanti < 100.000		2
	Numero Comuni con popolazione 100.001< abitanti < 250.000		2
	Numero Comuni con popolazione > 250.001 abitanti		2

5. Descrizione del sistema attuale delle autonomie locali e di eventuali aggregazioni opportunistiche e non stabili di reti di comuni.

Regione a statuto ordinario.

Città metropolitana di Venezia. Istituita con Legge 7 aprile 2014, n.56.

Dal 2013 ad oggi, nel Veneto sono state approvate 12 fusioni di comuni e sono già tutte operative. In totale, dopo tali operazioni di fusione, risultano 29 comuni soppressi ed il numero dei comuni della regione è diminuito di diciassette unità, passando da 580 a 563 comuni.

Nell'ultimo decennio vi sono state 12 fusioni di comuni e una ventina di gestioni associate di servizi che hanno coinvolto complessivamente 67 comuni. Su input nazionale, ma ancor prima regionale, è in atto un processo di riordino che porta a superare la frammentazione amministrativa e aggregare gli enti territoriali per gestire al meglio i servizi con maggiore efficienza ed economia di costi.

<https://www.regione.veneto.it/article-detail?articleId=4979094>

**Normativa di riferimento**

6. Principi dichiarati e obiettivi espliciti della normativa regionale sul governo del territorio.

	<b>Principi dichiarati</b>	<b>Obiettivi espliciti</b>
<p><b>Norma regionale di riferimento</b> A questa vanno aggiunte altre norme ormai di riferimento perché la Regione del Veneto agisce in larga parte attraverso modalità premiali e di credito edilizio, nel tentativo di superare la vecchia logica deduttiva della pianificazione tradizionale, basata per di più sul doppio livello del Piano di Assetto del Territorio - PAT (strategico) e del Piano degli Interventi - PI (operativo).</p>	<p>Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio Art. 1 – Oggetto. 1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni, detta norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio, definendo le competenze di ciascun ente territoriale, le regole per l'uso dei suoli secondo criteri di prevenzione e riduzione o di eliminazione dei rischi, di efficienza ambientale e di riqualificazione territoriale.</p>	<p>Art. 2 – Contenuti e finalità. 1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità: a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali; b) tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione e il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e valorizzazione dei centri storici; c) tutela del paesaggio rurale, montano e delle aree di importanza naturalistica; d) utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente; e) messa in sicurezza degli abitati e del territorio dai rischi sismici e di dissesto idrogeologico; f) coordinamento delle dinamiche del territorio regionale con le politiche di sviluppo nazionali ed europee.</p>
<p><b>Altre norme di riferimento che agiscono in combinato disposto</b></p>	<p>LR 14/2009 Primo Piano Casa</p>	<p>Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 16/ 2007 in materia di barriere architettoniche</p>
<p><b>Altre norme di riferimento che agiscono in combinato disposto</b></p>	<p>LR 13/2011 Secondo Piano Casa</p>	<p>Modifiche alla L.R. 14/2009 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla L.R. 16/2007 in materia di barriere architettoniche"</p>
<p><b>Altre norme di riferimento che agiscono in combinato disposto</b></p>	<p>LR 32/2013 Terzo Piano Casa</p>	<p>Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia.</p>

<p><b>Altre norme di riferimento che agiscono in combinato disposto</b></p>	<p>Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14, "Disposizioni per il contenimento di consumo di suolo e modifiche della L.R. 11/2004".  "Obiettivo Europeo 2050 Consumo Zero"  Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.</p>	<p>Programmazione dell'uso del suolo; Riduzione progressiva e controllata del consumo della superficie naturale;  Tutela del Paesaggio e delle reti ecologiche Tutela delle superfici agricole, forestali e delle produzioni:  Promozione della biodiversità e rinaturalizzazione;  Riqualificazione e rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata.  «Il calcolo del Consumo di suolo si ricava dal bilancio» tra incremento di superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate. Il che porta a Variazioni dovute a interventi di «Compensazione ecologica» Rigenerazione - Riqualificazione e riuso.(*)</p>
<p><b>Altre norme di riferimento che agiscono in combinato disposto</b></p>	<p>Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14, "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" (BUR n. 32 del 5 aprile 2019).</p>	<p>Art. 1 Finalità.  1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica.  2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in particolare, promuove politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.</p>
<p><b>Altre norme di riferimento che agiscono in combinato disposto</b></p>	<p>DGR n. 263 del 2 marzo 2020 – BUR n. 30 del 10 marzo 2020  Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi.</p>	<p>Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 novembre 2019.</p>
<p><b>Eventuali proposte di riforma in essere</b></p>	<p>Progetto di legge N. 20/2020, Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto Cantiere Veloce".</p>	<p>Art. 1. - Finalità.  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, la rigenerazione e l'efficientamento del patrimonio edilizio esistente e l'attività delle imprese operanti nel settore edilizio e prevenire negativi impatti occupazionali, sono stabilite misure straordinarie per la semplificazione dell'azione amministrativa e per il rilancio dell'edilizia. (**)</p>

(\*) OBIETTIVI - RIGENERAZIONE URBANA (LR 14/2017, "Disposizioni per il contenimento di consumo di suolo e modifiche della L.R. 11/2004".

«Il modello diffuso, che caratterizza il sistema insediativo dell'area centrale veneta, ha generato situazioni complesse e avanzate di consumo di suolo, di illogica sottrazione di aree all'attività agricola e ambientale e di disordine insediativo, determinando un'usura eccessiva delle risorse naturalistiche non riproducibili ... promuovere da subito il passaggio dall'urbanistica dell'espansione, all'urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione del tessuto insediativo esistente, dal consumo di suolo agricolo e naturale, al suo recupero e valorizzazione, nella consapevolezza della funzioni ecosistemi-che che lo stesso garantisce e del suo essere una risorsa limitata e non rinnovabile»  
**RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA E AMBIENTALE**

Demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, con ripristino del suolo naturale o seminaturale.

Recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente mediante il miglioramento della qualità edilizia.

#### **RIQUALIFICAZIONE URBANA**

Ambiti urbani degradati

Aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, contraddistinti da:

>> degrado edilizio, presenza di patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto o inutilizzato, inadeguato sotto il profilo statico-strutturale o energetico ambientale;

>> degrado urbanistico, impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, scarsità di infrastrutture e servizi, presenza di attrezzature incompatibili sotto il profilo ambientale, paesaggistico o urbanistico;

>> degrado socio-economico, condizioni di abbandono o sovraffollamento di immobili, presenza di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione;

>> degrado ambientale, condizioni di naturalità compromesse da inquinanti, e altre forme di rischio.

#### **RIGENERAZIONE URBANA**

Ambiti urbani di rigenerazione

Aree ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata, caratterizzati da attività di notevole consistenza, dismesse o da dismettere, incompatibili con il contesto paesaggistico, ambientale o urbanistico, nonché le parti significative di quartieri urbani interessate dal sistema infrastrutturale della mobilità e dei servizi.

Ciò porterebbe a rendere indispensabili interventi a scala elevata atti a rigenerare parti significative della città, non finalizzare gli interventi solo per le proprie finalità, importanza del riordino e ammodernamento dei sistemi infrastrutturali, della mobilità e dei servizi. => Programmi di rigenerazione.

#### **RIUSO TEMPORANEO**

Al fine di evitare il consumo di suolo e favorire la riqualificazione, il recupero e il riuso dell'edificato esistente, il Comune può consentire l'uso temporaneo di volumi dismessi o inutilizzati ubicati in zona diversa da quella agricola, con esclusione di ogni uso ricettivo

I progetti di riuso mirano preferibilmente a sviluppare l'interazione tra la creatività, l'innovazione, la formazione e la produzione culturale in tutte le sue forme, creando opportunità di impresa e di occupazione, *start up*.

(\*\*) Fa eco al Decreto legge 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11/09/2020 n. 120 Art. 10 Semplificazioni e altre misure in materia edilizia e si rifà altresì al Decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 (Superbonus 110%).

7. Principali tematiche della pianificazione urbanistico-territoriale della Regione.

Tematica	Riferimento normativo	Obiettivo dichiarato	Livello di pianificazione interessato	Modalità/meccanismi previsti
<b>Sussidiarietà/ Governance multilivello</b>	LR 11/2004  "Deliberazione del Consiglio regionale 15 novembre 2017, n. 155 (BURn.113/2017)	LR 11/2004  Del.ne155/'17: Proposta di legge statale da trasmettere al Parlamento nazionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione dal titolo: 'Iniziativa regionale contenente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto, in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione' d'iniziativa della Giunta Regionale del Veneto. (Progetto di legge statale n. 43).	<u>Statale</u> <u>Regionale</u> , <u>Provinciale</u> <u>Metropolitana</u> , <u>Comunale</u>	LR 11/2004, Art. 3 – 2... rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, ed efficienza, mediante: a) la semplificazione dei procedimenti di pianificazione, con riduzione di tempi e con garanzia di trasparenza e partecipazione; b) l'adozione e l'utilizzo di un sistema informativo territoriale unificato e accessibile, al fine di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili; c) il coinvolgimento dei cittadini, delle rappresentanze economico-sociali e delle associazioni individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni, alla formazione degli strumenti di pianificazione e alle scelte che incidono sull'uso delle risorse ambientali; d) il riconoscimento in capo ai comuni della responsabilità diretta nella gestione del proprio territorio. LR 11/2004, Art. 3 – Livelli di pianificazione. 1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.
<b>Rigenerazione urbana</b>	LR 11/2004 LR 14/2017 LR 14/2019	Promuovere da subito il passaggio dall'urbanistica dell'espansione, all'urbanistica della riqualificazione e della rigenerazione del tessuto insediativo esistente. Programmi di Rigenerazione (azione Pubblico Privato)	Regionale, Provinciale, <u>Metropolitana</u> , <u>Comunale</u>	Crediti edilizi,  Premialità,  Programmi integrati di riqualificazione urbanistica e ambientale (PIRUeA),  Progetti Strategici (regionali, Norme Tecniche PTRC art. 5)

<b>Politiche per i centri storici</b>	<p>LR 11/2004</p> <p>L.R.31.05.1980, n. 80 Atlante dei CS del Veneto</p> <p>L.R.1.02.2001, n. 2, "Interventi regionali a favore dei centri storici dei Comuni minori".</p> <p>NT del PTRC</p> <p>Legge speciale per Venezia (Stato-Reg.)</p>	<p>Tutela e valorizzazione dei Centri storici del Veneto.</p> <p>Perimetrazione dei centri storici dei Comuni.</p> <p>Ottimizzazione del Commercio nei CS.</p>	<p>Regionale, Provinciale Metropolitana, <u>Comunale</u></p>	<p>Salvaguardia e valorizzazione (art. 2, lr 11/04)</p> <p>Contenuti del PAT (art 13 g, lr 11/04)</p> <p>Contenuti del PI (art 17 j, lr 11/04)</p> <p>Contenuti del PTCP (art 22 j, lr 11/04)</p> <p>Parcheggi (Art. 31, 10, lr 11/04)</p> <p>Art 46- Centri storici e beni culturali. lr 11/04, Art 40- Centri storici e beni culturali. lr 11/04,</p> <p>Commercio nei CS, art 49 NT PTRC</p> <p>Leggi speciali per Venezia. Turismo eccetera.</p>
<b>Consumo di suolo</b>	<p>LR 14/2017 LR 14/2019</p>	<p>Azzerare il consumo di suolo agricolo e naturale, e puntare al suo recupero e valorizzazione.</p>	<p>Regionale, Provinciale Metropolitana, Comunale</p>	<p>Crediti edilizi, trasferimento di cubature dalle aree agricole alle zone di atterraggio dei crediti edilizi.</p> <p>Rigenerazione e riqualificazione urbana.</p> <p>Rinaturalizzazione (LR 14/2017)</p>
<b>Abusivismo</b>	<p>LR 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)</p> <p>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p>LR 5 novembre 2004, n.21 BUR n.113/2004)</p> <p>Disposizioni in materia di condono edilizio.</p>	<p>LR 21/2004: disciplina le condizioni, i limiti e le modalità per l'applicazione della sanatoria edilizia in considerazione delle caratteristiche del territorio della Regione del Veneto.</p>	<p>Regionale <u>Provinciale</u> <u>Metropolitana</u> <u>Comunale</u></p>	<p>Condono edilizio Sanatoria Demolizione</p>
<b>Assetto agricolo e</b>	<p>LR 11/2004</p>	<p>LR 14/2017</p>	<p>Regionale,</p>	<p>PTRC</p>

<b>forestale</b>	<p>           Titolo V “Tutela ed edificabilità del territorio agricolo”, artt. 43, 44 e 45.            L.R. 18/2006 transitoria... problemi edificatori e di tutela, interventi per sottozona;            L.R. 4/2008 modifica e semplificazione;            L.R. 3/2013, modifiche all'art. 44, c.5, L.R. 11/2004.            Circolare n. 2 del 15 gennaio 2009, esplicativa modifiche apportate alla L.R. 11/2004.            LR 14/2017            LR 14/2019         </p> <p>           NT PTRC:            TITOLO II USO DEL SUOLO            CAPO I SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE            Art. 7 Sistema del territorio rurale,            Art. 8 Aree di agricoltura periurbana,            Art. 9 Aree agropolitane,            Art. 10 Aree ad elevata utilizzazione agricola,            Art. 11 Aree di agricoltura mista a naturalità diffusa            CAPO II SISTEMA DEL SUOLO AGROFORESTALE            Art. 12 Foreste e spazi aperti ad alto valore naturalistico,         </p>	<p>           Tutela delle superfici agricole, forestali e delle produzioni:            Promozione della biodiversità e rinaturalizzazione.         </p> <p>           LR 11/2004            Art. 43 – Tutela del territorio agricolo nel Piano Regolatore Comunale.            Compiti del PAT:            Edifici valore storico-amb.le. tipologie e caratt. costruttive, limiti fisici alla nuova edificazione.            Compiti del PI:            ambiti aziende agricole, ambiti non edificabili, ambiti edificabili per vicinanza a serre, orti, vivai, destinazioni d'uso, modalità costruttive serre fisse.            Art. 44 – Edificabilità.            Attuare interventi in funzione della attività agricola, all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola.            Art. 44 bis - Riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come di pendenza di albergo diffuso.            Art. 45 - Vincoli ad uso agricolo.         </p>	<p>           Provinciale            Metropolitana,            Comunale         </p> <p>           Programmazione Comunità Montane         </p>	<p>           PAT            PI         </p> <p>           Piano Aziendale         </p> <p>           Programma CM         </p>
------------------	--	--	---	---

	<p>Art. 13 Pascoli, prati, praterie storiche ed ex coltivi, in zona montana, Art.14 Prati stabili</p> <p>LR 13 settembre 1978 n. 52 (Legge Forestale Regionale)</p>			
<b>Politiche per la casa</b>	<p>LR 3 novembre 2017, n.39 Norme in materia di edilizia residenziale pubblica</p> <p>Numerosi provvedimenti attuativi (vedi LR 39/2017)</p>	<p>Alla Regione compete la programmazione ed il coordinamento delle politiche abitative nel territorio regionale attraverso l'attuazione di programmi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) e di edilizia residenziale agevolata, mediante l'indizione e la pubblicazione di appositi bandi di concorso finalizzati ad agevolare l'acquisto, il recupero o la costruzione della prima casa, nonché ad aumentare il numero di alloggi da cedere in locazione a canone calmierato.</p> <p>La R. esercita, la vigilanza ed il controllo sugli atti delle Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale (ATER); provvede ai limiti di reddito per l'accesso agli alloggi di e.r.p. e ad autorizzare i Comuni all'emanazione di bandi speciali (legge regionale n. 10/96, art. 3, comma 4) per l'assegnazione di alloggi in caso di emergenza abitativa o per la tutela di categorie sociali particolarmente svantaggiate.</p>	<p>ATER Comunale</p>	<p>Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;</p> <p>Domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.</p> <p>Contratto di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.</p> <p>Regolamento concernente i diritti e doveri degli assegnatari</p>

<p><b>Perequazione/ Compensazione</b></p>	<p>LR 14/2017 LR 14/2019</p> <p>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 2 marzo 2020 (Bur n. 30 del 10 marzo 2020)</p> <p>Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017 e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/ CR n. 132 del 29 novembre 2019.</p>	<p>Progressiva riduzione dell'uso del suolo per finalità insediative e infrastrutturali, promuovendo nel contempo azioni volte alla riqualificazione edilizia, ambientale e urbana e alla rigenerazione sostenibile.</p>	<p>Comunale</p>	<p>Crediti edilizi</p>
<p><b>Sicurezza del territorio</b></p>	<p>LR 16/04/1998, n. 17 "Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 "disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile".</p> <p>LR 13/04/2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".</p> <p>LR 30/01/1997, n. 4 "Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali".</p>	<p>Per "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo da vari Enti per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.</p> <p>Veneto 2050", come la legge regionale n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo, è una legge che pone una significativa attenzione alla</p>	<p>Nazionale Interregionale Regionale Metropolitana Comunale</p>	<p>Piano sismico regionale</p> <p>Schede di sintesi del rischio sismico</p> <p>Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile</p> <p>Servizio Previsione e monitoraggio valanghe ARPA Veneto</p> <p>PAI Le Autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale provvedono alla redazione e adozione dei Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, cosiddetti PAI. I contenuti dei PAI devono individuare le perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, stabilire le opportune misure di salvaguardia e definire</p>

	<p>LR 27/11/1984, n.58 "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile."</p> <p>LR 14/2019 art.9</p> <p>Legge speciale per Venezia (nazionale) LEGGE 16 aprile 1973, n.171, Interventi per la salvaguardia di Venezia, LEGGE 29 novembre 1984, n.798, Nuovi Interventi per la Salvaguardia di Venezia. LEGGE 5 febbraio 1992, n. 139 Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.</p> <p>LR 27 febbraio 1990, n. 17.</p>	<p>sicurezza del territorio e degli abitanti, in particolare alle aree dichiarate di pericolosità idraulica e idrogeologica.</p> <p>L'articolo 9 della l.r. n. 14/2019 si articola in sei commi, definendo le caratteristiche e le premialità per gli interventi relativi a edifici o manufatti situati nelle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica, nonché gli aspetti relativi alle modalità operative per l'attuazione della disciplina.</p>		<p>le necessarie e opportune azioni e interventi volti alla riduzione di ogni tipo di rischio e garantire la sicurezza delle persone, delle cose e dei valori ambientali.</p> <p>Legge speciale per Venezia Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla medesima legge (detto "Comitatone"), composto dai rappresentanti dei vari enti coinvolti. Consorzio Venezia Nuova (sciolto); Commissario straordinario. Opera principale Modulo sperimentale elettromeccanico Mo.S.E.. Monitoraggio maree e metereologico (Comune, CNR).</p>
<p><b>Sostenibilità/ Valutazione</b></p>	<p>LR 11/2004 Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS).</p>	<p>Art. 4 1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, i comuni, le province e la Regione, nell'ambito dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) degli effetti derivanti dalla attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del</p>	<p>Regionale Provinciale Metropolitana Comunale</p>	<p>Art. 4 – Valutazione ambientale strategica (VAS).</p>

		Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".		
<b>Dotazioni territoriali essenziali</b>	-	-	-	-
<b>Politiche sociali</b>	<p>L.R. 59/99 - Bando 2019 11 ottobre 2019 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie".</p> <p>Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Avviso pubblico per la presentazione di istanze di cofinanziamento regionale alla redazione e alla revisione dei piani. (Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 32 comma 21; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 24 comma 9; L.R. 12 luglio 2007, n. 16, articolo 8).</p>	<p>Promozione e sostegno dello sviluppo della famiglia e dell'età evolutiva.</p> <p>Realizzazione e potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari a favore delle persone anziane e delle persone disabili.</p> <p>Attività e prevenzione e cura delle dipendenze.</p> <p>Promozione e sviluppo del terzo settore progettualità a favore dei giovani.</p>	Regionale Provinciale Comunale	<p>Edilizia scolastica, di culto</p> <p>Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA).</p> <p>(Non si riportano le molteplicità di voci relative all'Obiettivo dichiarato perché troppe e non inerenti ai fini della scheda)</p>
<b>Partecipazione/ Concertazione/ Negoziazione</b>	<p>LR 11/2004 CAPO II - Forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione</p> <p>Art. 5 – Concertazione e partecipazione.</p> <p>Art. 6 - Accordi tra soggetti pubblici e privati.</p> <p>Art. 7 - Accordo di</p>	<p>Art. 5 – Concertazione e partecipazione.</p> <p>1. I comuni, le province e la Regione nella Formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, conformano la propria attività al metodo del confronto e della concertazione con gli altri enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni preposte</p>	Regionale, Provinciale Metropolitana, Comunale	<p>Accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico.</p> <p>Accordo di Programma articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni. I rapporti con i privati sono disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.</p>

	<p>programma. Art. 7 bis - Disposizioni per favorire la trasparenza e legalità negli accordi.</p>	<p>alla cura degli interessi pubblici coinvolti. 2.L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.</p>		<p>Conferenza di servizi</p>
<p><b>Politiche energetiche</b></p>	<p>LR 27 dicembre 2000, n. 25 "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e la sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"</p>	<p>La Regione predispone ed aggiorna il Piano Energetico Regionale, si occupa dell'attuazione della normativa statale riguardante la prestazione energetica degli edifici e l'efficienza energetica degli impianti di climatizzazione, incentiva l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, gestisce le risorse comunitarie e statali destinate al settore energetico, coordina la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti energetiche nel territorio, favorisce la mobilità sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso, atmosferico e dei relativi consumi energetici.</p>	<p>Regione</p>	<p>Piano Energetico Regionale – Fonti Rinnovabili – Risparmio Energetico – Efficienza Energetica” (PERFER)</p>

## Terminologia


8. Termini e acronimi utilizzati all'interno della normativa regionale in riferimento all'attività di governo del territorio.

Strumenti	Termine usato	Articolo di riferimento	Breve descrizione (come da norma)
Piano regionale	<i>Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)</i>	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)	<p>Art. 3 - Livelli di pianificazione.</p> <p>1. Il governo del territorio si attua attraverso la pianificazione, urbanistica e territoriale del comune, della provincia e della Regione. I diversi livelli di pianificazione sono tra loro coordinati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza; in particolare, ciascun piano indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.</p> <p>2. I piani di livello sovracomunale stabiliscono i modi e i tempi di adeguamento dei piani di livello comunale, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento.</p> <p>3. Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.</p> <p>4. La pianificazione si articola in:</p> <p>a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale, piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanistici attuativi (PUA);</p> <p>b) piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);</p> <p>c) piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC).</p> <p>5. Al fine dell'adozione del PTRC, del PTCP, del PAT e del PATI, l'ente territoriale competente elabora un documento preliminare che contiene in particolare:</p> <p>a) gli obiettivi generali che s'intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;</p> <p>b) le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.</p> <p>6. Il PTRC, i PTCP nonché i PAT e i PI sono elaborati nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.</p>
	<p><i>Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA)</i></p> <p><i>Piani di area e Progetti Strategici</i></p>	<p>Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)</p> <p>Gli Ambiti di Paesaggio vengono identificati ai sensi dell'art.45 ter, comma 1, della LR 11/2004 e ai sensi dell'art. 135, comma 2, del DLgs 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.</p> <p>Art. 3 - Livelli di pianificazione.</p>	<p>Per ciascun Ambito di Paesaggio è prevista la redazione di uno specifico Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA), da redigersi congiuntamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo e con il coordinamento del Comitato Tecnico per il Paesaggio.</p> <p>È necessario operare per un riordino dei troppi Piani sovracomunali esistenti, assicurando piena coerenza fra i diversi strumenti che incidono sul medesimo territorio. Il nuovo PTRC dunque rappresentare cornice e trama di fondo nella quale inserire organicamente i Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, i Piani di Area, i Piani dei parchi, i Piani ambientali, i Piani di settore e i Progetti Strategici.</p>

	<i>Piani dei parchi</i> <i>Piani ambientali</i> <i>Piani di settore</i> <i>Progetti Strategici</i>	(LR 11/2004) NT PTRC art. 1 e Art 80	
Piano provinciale	<i>Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)</i>	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (Vedi sopra)
	<i>Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM)</i>	legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni".	Pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano.
Piano intercomunale	<i>Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI)</i>	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)	Art. 3 - Livelli di pianificazione (Vedi sopra)
Piano comunale	<i>Piano di assetto del territorio comunale (PAT)</i>	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)	Art. 3 - Livelli di pianificazione (Vedi sopra)
Piano operativo	<i>Piano degli interventi (comunali) (PI)</i>	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)	Art. 3 - Livelli di pianificazione (Vedi sopra)
Piani attuativi	<i>Piani urbanistici attuativi (PUA)</i>	Art. 3 - Livelli di pianificazione. (LR 11/2004)	Art. 3 - Livelli di pianificazione (Vedi sopra)
Strumenti regolativi	<i>Regolamento Edilizio-Tipo (RET)</i>	Con provvedimento n. 669 del 15 maggio 2018 [BUR n. 51 del 25 maggio 2018] la Giunta regionale del Veneto ha approvato Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.	

### Strumenti di governo del territorio

9. Diagramma rappresentativo dei principali strumenti di governo del territorio e dei legami fra di essi.



10. Principali strumenti di governo del territorio per ogni livello territoriale precedentemente indicato.

Livello territoriale	Nome	Autorità che lo prepara	Autorità che lo approva	Durata, eventuali aggiornamenti periodici	Obbligatorio?	Natura dello Strumento	Ruolo, ambito e obiettivi principali	Relazioni e vincoli in relazione ad altri strumenti sovraordinati / sottoposti
Regione	<i>Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC)</i>	<u>La Giunta regionale</u> elabora un documento preliminare. Concertazione e partecipazione. La Giunta regionale adotta il piano. Deposito entro 30gg. Poi entro 120 gg osservazioni e proposte. Entro succ. 120gg trasmesso al Consiglio.	Il piano è approvato con provvedimento del <u>Consiglio regionale</u> . Il piano acquista efficacia quindici giorni dopo la pubblicazione nel BUR del relativo provvedimento di approvazione.	Illimitata (previste varianti)	Sì	Programmatica e regolativa	Indica il complesso delle direttive per la redazione degli strumenti di pianificazione di livello inferiore e determina le prescrizioni e i vincoli automaticamente prevalenti.	Cogente per i piani sotto ordinati: PTCP, PTGM, PATI, PAT, PI, PUA. Parallelo al PPRA.
	<i>Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA)</i>			Illimitata (previste varianti)	Sì	Regolativa	Tutela del paesaggio	Cogente per i piani sotto ordinati: PTCP, PTGM, PATI, PAT, PI, PUA.
	<i>Piani di area e Progetti Strategici</i>	<u>Individuati dal PTRC</u> oppure <u>Individuati dalla Giunta regionale</u> , previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.	<u>Approvati dalla Giunta regionale</u> , previo parere della commissione consiliare competente in materia di pianificazione territoriale, purché siano coerenti con i criteri e gli indirizzi del PTRC.	Illimitata (previste varianti)	No	Progettuale	Il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) può prevedere che le opere, gli interventi o i programmi di intervento di particolare rilevanza per parti significative del territorio siano definiti mediante appositi	Cogente per i piani sotto ordinati e con essi coagente: PTCP, PTGM, PATI, PAT, PI, PUA.

							progetti strategici. Per l'attuazione dei progetti strategici l'amministrazione, che ha la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma.	
<b>Province o altro</b>	<i>Piano territoriale di coordinamento Provinciale (PTCP)</i>	<p><u>La Giunta provinciale elabora</u> un documento preliminare e lo trasmette alla Regione, alle province contermini, ai comuni, e a tutti gli altri enti interessati. Concertazione e partecipazione.</p> <p><u>Il consiglio provinciale adotta</u> il piano. Deposito 20gg Osservazioni 30gg entro 60 gg trasmissione alla Regione.</p>	<p><u>La Giunta regionale lo approva</u> entro centotanta giorni dalla sua trasmissione, dopo verificatane la compatibilità col PTRC. Acquista efficacia 15 gg. dopo la pubblicazione.</p>	Illimitata (previste varianti)	Sì	Programmatica e regolativa	È lo strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale, con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, paesaggistiche ed ambientali.	Subordinato al PTRC, cogente su PATI, PAT, PI, PUA.

Città Metropoli- tana	Piano Territoriale Generale Metropolitano (PTGM)	Assimilabile al PTCP con i poteri nazionali delle Città Metropoli- tane	Assimilabile ap PTCP con i poteri nazionali delle Città Metropoli- tane	-	-	-	-	-
Comune	Piano di as- setto del terri- torio comunale (PAT)	Giunta comunale <u>ela- bora</u> un documento preliminare dopo con- certazione. <u>Consiglio Comunale adotta</u> . Entro 8gg deposito per 30gg. Succ.vi 30gg osserva- zioni. Nei 30gg successivi il piano adottato è tra- smesso alla provincia.  Può essere attivata una procedura di <u>pia- nificazione concertata</u> tra <u>comune, provincia,</u> enti locali e altri sog- getti pubblici interes- sati.	La Giunta provinciale <u>approva</u> il piano entro 120 gg. dal suo ricevi- mento, trascorsi i quali il piano si in- tende approvato. Con provvedimento motivato del respon- sabile del procedi- mento il termine di cui al comma 4 può es- sere sospeso, per una sola volta e per non più di 90gg. Il piano diventa effi- cace 15gg. dopo la pubblicazione. Con procedura con- certata viene appro- vato in <u>Conferenza dei servizi</u> e ratificato in <u>Giunta provinciale</u>	Illimitata (previste varianti) (deca- denza dei piani ur- banistici attuativi (PUA) vigenti limi- tatamente alle parti con esso in- compatibili)	Sì	Programmatica, regolativa	Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di pre- visioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili.  I comuni con po- polazione infe- riore a 5.000 abi- tanti, così come individuati dal PTCP, possono predisporre il PAT in forma semplificata	Subordinato al PTRC, al PTCP e al PTGM, cogente su PI e PUA.
	Piano di as- setto del terri- torio intercomunale (PATI)  (PATI tematici)	Viene attivata una procedura di <u>pianifica- zione concertata</u> tra <u>comuni, provincia,</u> enti locali e altri sog- getti pubblici interes- sati.	Con procedura con- certata viene appro- vato in <u>Conferenza dei servizi</u> e ratificato in <u>Giunta provinciale</u>  Se le Varianti riguar- dano un solo comune e incidono su PTRC o PTCP seguono pro- cedure PAT	Illimitata (previste varianti) (deca- denza dei piani ur- banistici attuativi (PUA) vigenti limi- tatamente alle parti con esso in- compatibili.	No	Programmatica, regolativa	Il piano di assetto del territorio in- tercomunale (PATI), redatto sulla base di pre- visioni decennali, fissa gli obiettivi e le con-dizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni	Subordinato al PTRC, al PTCP e al PTGM, cogente su PI e PUA.

							ammissibili tra più comuni  (PATI tematici) Incentrati sui temi fondamentali che riguardano i comuni aderenti, per il resto come il PATI	
<i>Piano degli interventi (comunali) (PI)</i>	<p>Il <u>sindaco predispone un documento</u> in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra in un consiglio comunale.</p> <p>È <u>adottato dal consiglio comunale</u>. L'adozione è preceduta da consultazione, partecipazione concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali. entro 8gg deposito per 30gg. per 30gg osservazioni</p>	Il piano degli interventi è <u>approvato dal consiglio comunale</u> nei 60 gg. successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni	Decorsi 5 anni dall'entrata in vigore decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.  Prevede varianti	<p>Sì Sono previsti anche per parti del territorio.</p> <p>Una volta decaduto una nuova disciplina urbanistica delle aree va adottata entro il termine di 180gg. dalla decadenza, decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva (Presidente Provincia e poi Presidente Regione).</p>	Regolativa, progettuale	Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA).	Subordinato al PTRC, al PTCP e al PTGM, e al PAT (o PATI). Cogente sui PUA	
<i>Piani urbanistici attuativi (PUA)</i>	<p><u>Giunta Comunale</u></p> <p>Entro 5gg. dall'adozione il piano è depo-</p>	<u>Giunta Comunale</u> Entro 75gg. la Giunta comunale approva il piano	10 anni prorogabile dal comune per un	Sì per le aree di espansione in cui sia previsto e non vi siano	Progettuale	Il piano urbanistico attuativo può essere d'iniziativa pubblica o	Subordinato a tutti i piani di ordine superiore	

		<p>sitato presso la segreteria del comune per la durata di dieci giorni; dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato.</p> <p>Nei successivi 20gg. i proprietari degli immobili possono presentare opposizioni mentre chiunque può presentare osservazioni.</p> <p>Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell'accordo di programma</p>	<p>La Giunta comunale in sede di approvazione del piano dichiara, altresì, la sussistenza delle eventuali disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA).</p> <p>qualora decorrano inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4 il piano si intende adottato o approvato e le opposizioni e osservazioni eventualmente presentate, respinte.</p>	<p>periodo non superiore a cinque anni.</p> <p>Le varianti al piano sono adottate e approvate con le stesse procedure.</p>	<p>schede norma o altri provvedimenti sostitutivi</p>		<p>privata o, congiuntamente, di iniziativa pubblica e privata. Esso definisce l'organizzazione urbanistica, infrastrutturale ed architettonica di un insediamento ed assume, in considerazione degli interventi previsti, i contenuti e l'efficacia del Piano Particolareggiato, del PEEP, del PdiR, del Piano ambientale, del Programma integrato.</p>	
	<p><i>Regolamento edilizio comunale (REC) da trasformare in Regolamento Edilizio-Tipo (RET) (di cui all'articolo 4, comma 1 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.)</i></p>	<p>Con l'Intesa del 20 ottobre 2016 il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo.</p> <p>Il <u>Consiglio regionale</u> approva un regolamento edilizio tipo da porre a disposizione dei Comuni;</p>	<p>L'approvazione del regolamento edilizio comunale conforme al regolamento edilizio tipo è effettuata dal <u>Consiglio comunale</u> e il regolamento stesso è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.</p>	<p>Illimitata</p>	<p>Sì</p>	<p>Regolativa</p>	<p>-</p>	<p>Coagente con il PRG formato da PAT e PI</p>

11. Strumenti di programmazione complessa/negoziata introdotti/recepiti (da normativa nazionale) all'interno della legge urbanistica regionale.

Forma di programmazione	Introdotta/Recepita/Non prevista	Strumenti richiamati	Breve descrizione
<b>Programmazione Complessa</b>	Prevista e recepita	<i>Programmi di Riqualificazione</i>	In attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179
		<i>Programmi Integrati di Intervento</i>	Per i programmi integrati può essere seguita la procedura dell'accordo di programma. in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
		<i>Società di trasformazione urbana</i>	LR11/2004, Art. 38 – Società di trasformazione urbana. 1. I comuni, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni.
<b>Programmazione Negoziata</b>	Prevista e recepita	<i>Accordi tra soggetti pubblici e privati</i>	LR11/2004, Art. 6 I comuni, le province e la Regione possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.
		<i>Accordi di Programma</i>	LR11/2004, Art. 7 Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati
		<i>Conferenza dei servizi</i>	LR11/2004, Art. 7
		<i>Crediti edilizi</i>	LR11/2004, Art. 36, Riqualificazione ambientale e credito edilizio. BURV 10/03/2020, n. 30 la D.G.R. Veneto n. 263 del 2020 recante le regole e le misure applicative ed organizzative per la determinazione dei crediti edilizi e i criteri attuativi e le modalità operative per attribuire i crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Il fondamentale problema della definizione e progettazione delle aree di atterraggio dei crediti edilizi è ancora aperto in termini di ri-conformazione architettonica dello spazio urbano.

12.Valutazione quantitativa mediante l'uso delle classi dimensionali di comuni definite al punto 4.

	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
N° comuni governati da Programma di Fabbricazione (PdF)	-	-	-	-	-
N° comuni governati da Piano Regolatore di vecchia generazione (PRG)	50	17	-	-	-
N° Piani di nuova generazione approvati	17	7	-	-	-
N° Piani di nuova generazione in fase di elaborazione/approvazione	219	247	2	2	2

Di seguito si riportano i dati riferiti ai tipi di strumenti del Veneto, per la regione e per ciascuna provincia.

<b>Veneto</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>129</b>	<b>204</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
PATI approvato	<b>79</b>	<b>39</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	<b>11</b>	<b>4</b>	-	-	-
PAT solo adottato	<b>11</b>	<b>7</b>	-	-	-
PATI solo adottato	<b>6</b>	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>50</b>	<b>17</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Provincia di Belluno, 61 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>13</b>	<b>3</b>	-	-	-
PATI approvato	<b>12</b>	<b>2</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	-	-	-	-	-
PAT solo adottato	-	-	-	-	-
PATI solo adottato	<b>5</b>	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>21</b>	<b>4</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Provincia di Padova, 102 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>30</b>	<b>42</b>	-	<b>1</b>	-
PATI approvato	<b>2</b>	<b>7</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	<b>11</b>	<b>4</b>	-	-	-
PAT solo adottato	-	-	-	-	-
PATI solo adottato	-	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Provincia di Rovigo, 50 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	-	-
PATI approvato	<b>11</b>	-	-	-	-
PATI tematico approvato	0	-	-	-	-
PAT solo adottato	<b>3</b>	-	-	-	-
PATI solo adottato	<b>1</b>	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>9</b>	<b>1</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Provincia di Treviso, 94 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>17</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	-	-
PATI approvato	<b>10</b>	<b>5</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	-	-	-	-	-
PAT solo adottato	-	<b>2</b>	-	-	-
PATI solo adottato	-	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Città Metropolitana di Venezia, 44 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>4</b>	<b>23</b>	-	-	<b>1</b>
PATI approvato	-	<b>5</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	-	-	-	-	-
PAT solo adottato	-	<b>3</b>	-	-	-
PATI solo adottato	-	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Provincia di Vicenza, 114 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>30</b>	<b>40</b>	-	<b>1</b>	-
PATI approvato	<b>20</b>	<b>11</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	-	-	-	-	-
PAT solo adottato	<b>8</b>	-	-	-	-
PATI solo adottato	-	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

<b>Provincia di Verona, 98 Comuni</b>	<b>Comuni &lt; 5.000 abitanti</b>	<b>Comuni 5.001&lt; abi- tanti &lt; 50.000</b>	<b>Comuni 50.001&lt; abitanti &lt; 100.000</b>	<b>Comuni 100.001&lt; abitanti &lt; 250.000</b>	<b>Comuni &gt; 250.001 abitanti</b>
PAT approvato	<b>18</b>	<b>34</b>	-	-	<b>1</b>
PATI approvato	<b>24</b>	<b>9</b>	-	-	-
PATI tematico approvato	-	-	-	-	-
PAT solo adottato	-	<b>1</b>	-	-	-
PATI solo adottato	-	-	-	-	-
PATI tematico solo adottato	-	-	-	-	-
PRG	<b>8</b>	<b>3</b>	-	-	-
PdiF	-	-	-	-	-

Eventuali note di commento esplicative di situazioni particolari:

Il dato sui PdiF per ora non si è riusciti a trovarlo.

Nel complesso si sono rilevati:

		Strumenti Urbanistici
339	472	Nuovi vigenti
118		
15		
18	24	Nuovi Adottati
6		
0		
67	67	Vecchi vigenti
0		
563	563	

I dati sono tratti da Regione del Veneto, Mappa dello stato della pianificazione nel Veneto, Ottobre 2020.

<https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/pianificazione-comunale>

Dati ISTAT sulla Popolazione residente al Gennaio 2020.